



Rif. SG  
Firenze, 24.02.2020

Al **Presidente**  
- S E D E -

**Oggetto:** Intervento di manutenzione straordinaria volto al miglioramento dell'involucro edilizio di un edificio erp per n. 40 alloggi posti in Comune di Firenze, via Della Casella, 92/16 (int. 7a) e al ripristino di parti della facciata di un edificio erp per n. 85 alloggi posti in Comune di Firenze, via Pistoiese, 301/6-7 (int. 7b).

Finanziamento di programma: € 761.731,50 [€ 636.674,90 in conto fondi Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,60 in conto Legge R.T. n. 96/96 art. 23] - G.R.T. n. 1417/17.12.2018].

Stazione Appaltante: Casa S.p.A.

CUP: I19G18000240003 - CIG: 8116029700

Affidamento lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. C) bis del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

**Nota su verifica possesso requisiti.**

Con la presente nota si comunica e si dà atto di quanto di seguito riportato.

Con precedente decisione n. 8 del 13.01.2020 si disponeva di procedere all'aggiudicazione dell'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria volto al miglioramento dell'involucro edilizio di un edificio erp per n. 40 alloggi posti in Comune di Firenze, via Della Casella, 92/16 (int. 7a) e al ripristino di parti della facciata di un edificio erp per n. 85 alloggi posti in Comune di Firenze, via Pistoiese, 301/6-7 (int. 7b), all'operatore economico CAIVANO GROUP SRL di Potenza, risultato primo classificato nella graduatoria stilata dal Seggio di gara avendo offerto un ribasso del 29,26900%, con importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 457.537,86.

Conseguentemente, l'Ufficio Contratti ha proceduto ad effettuare i controlli presso AVCPASS e presso gli Enti competenti secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti dalla lettera di invito alla procedura in oggetto e dalla vigente normativa.

Dai controlli effettuati e dalla documentazione ricevuta, l'operatore economico CAIVANO GROUP SRL di Potenza è risultato essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Lettera di invito alla procedura in oggetto e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Si segnalano in particolare le situazioni di seguito specificate.

- 1) Relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 159/2011 (così integrato dalla L. 161/2017), la "Comunicazione Antimafia" relativa all'operatore economico aggiudicatario risulta ancora in corso di istruttoria. Si ritiene conseguentemente opportuno e si propone di inserire nel testo del contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa di seguito riportata: *"Qualora nel corso del periodo di vigenza del presente contratto emergesse che il soggetto affidatario non risultasse in regola con quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 così come integrato e modificato dalla L. 161/2017, il presente contratto si risolve immediatamente senza alcun costo aggiuntivo per CASA S.p.A."*
- 2) In sede di gara l'operatore economico CAIVANO GROUP SRL aveva correttamente segnalato, come previsto dalla vigente normativa, limitatamente all'art. 80, comma 5, lett. c ter) l'avvenuta risoluzione da parte del Comune di Temù (BS) del contratto rep. N. 1009

del 12.06.2019, ed aveva altresì dichiarato che contro detta risoluzione contrattuale, aveva proposto ricorso in quanto ritenuta illegittima

A seguito di detta segnalazione, correttamente eseguita dall'operatore economico, questa stazione Appaltante ha proceduto a richiedere ed ottenere ulteriori informazioni, acquisendo documentazione in merito sia all'operatore economico in questione sia dal Comune di Temù (la documentazione ricevuta è agli atti dell'Ufficio Contratti).

Si è proceduto dunque ad un attento esame sia delle motivazioni contenute nella documentazione del Comune di Temù, sia delle controdeduzioni e delle contro motivazioni riportate dall'operatore economico.

Dal suddetto esame si riferisce che non è possibile rilevare elementi certi ed incontrovertibili tali da far ritenere che l'operatore economico CAIVANO GROUP SRL si sia reso colpevole di significative o persistenti carenze nell'esecuzione del precedente contratto d'appalto che abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno tanto più tenuto conto che contro la risoluzione contrattuale disposta dal comune di Temù è attualmente pendente un ricorso presso il Tribunale di Brescia (reg. gen. 16872/2019). Dall'esame delle controdeduzioni riferite dall'operatore economico in questione non si rilevano profili di mancanza di motivazione dei comportamenti adottati né tanto meno di motivazione illogica o contraddittoria e conseguentemente risulterebbe eccessivamente e sproporzionatamente lesivo per l'operatore economico Caivano Group.

Si rileva inoltre che, relativamente alla lettera c del comma 5 del D.lgs. 50/2016, dall'esame della documentazione ottenuta relativa alla vicenda contrattuale sopra riferita ed al contenzioso che ne è scaturito, non sono emersi elementi certi da far ritenere l'operatore economico colpevole di gravi illeciti professionali che provino che sia dubbia la moralità professionale dell'operatore economico in questione o la sua capacità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'appalto cui in oggetto.

Per tutto quanto sopra riferito si ritiene opportuno e si propone di procedere ad integrare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con precedente decisione n. 8 del 13.01.2020, e ad inserire nel testo del contratto d'appalto che ne consegue la clausola risolutiva espressa di seguito riportata: *"Qualora nel corso del periodo di vigenza del presente contratto emergesse che il soggetto affidatario non risultasse in regola con quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 così come integrato e modificato dalla L. 161/2017, il presente contratto si risolve immediatamente senza alcun costo aggiuntivo per CASA S.p.A."*.

La Responsabile dell'Ufficio Contratti  
(dott.ssa Silvia Giuntini)

Il RUP  
(geom. Alessio Romagnoli)